



# COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena  
Tel: 0547.356365 - Fax 0547.356457  
E-mail [ceccarelli\\_c@comune.cesena.fc.it](mailto:ceccarelli_c@comune.cesena.fc.it)  
E-mail [protezionecivile@comune.cesena.fc.it](mailto:protezionecivile@comune.cesena.fc.it)

P.G. n.  
CC/cc

Cesena, 7 febbraio 2011

## BANDO PUBBLICO

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO REGIONALE NELL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2009 E NEI PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2010. MODIFICHE ALLA DIRETTIVA RIPORTATA NEL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMMISSARIO DELEGATO N. 140/2010.

**RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE AD ABITAZIONI PRINCIPALI DISTRUTTE O TOTALMENTE INAGIBILI. (O.P.C.M. N.3850/2010 E N. 3904/2010).**

Con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato, n.9 del 24/01/2011, pubblicato sul BURE-R n.21 del 07/02/11, sono state approvate le disposizioni attuative dell'art.9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904/2010 che modificano la precedente direttiva commissariale n.140/2010 nella parte concernente le **abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili**: in particolare, le Regioni sono state autorizzate a concedere contributi per tali abitazioni, interessate dagli eventi calamitosi in oggetto, sulla base di parametri e massimali diversi da quelli previsti dalla prima Ordinanza.

**Si richiama espressamente ed integralmente il contenuto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, ed in particolare l'art. 9, che modifica l'art. 5 della citata ordinanza n. 3850/2010, oltre al contenuto del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato, n.9 del 24/01/2011, pubblicato sul BURE-R n.21 del 07/02/11 e la "Direttiva per la concessione dei contributi a soggetti privati ed attività produttive per i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 nel territorio dei Comuni dell'Emilia Romagna individuati come gravemente danneggiati e danneggiati nel cap.3 del Piano", consultabile presso lo scrivente Servizio e sul sito del Comune di Cesena, di cui si riporta il testo modificato.**

### 1. Modifiche alla lettera B.1 della direttiva commissariale

La disposizione prevista alla lettera B.1 della direttiva riportata al capitolo 12 del Piano degli interventi approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato n. 140/2010, di seguito denominata direttiva commissariale, è sostituita dalla seguente disposizione:

*"Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è concesso un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,91, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 metri*

Sito Internet comunale: [www.comune.cesena.fc.it](http://www.comune.cesena.fc.it) - Posta elettronica certificata: [protocollo@pec.comune.cesena.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.cesena.fc.it)



Filo diretto con il Comune di Cesena  
[www.cesenadialoga.it](http://www.cesenadialoga.it)

*I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena*

quadrati. Il predetto limite di costo è aggiornato ad Euro 1.336,71 sulla base dell'ultima variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994.

Il contributo per la demolizione e ricostruzione in sito è concesso a condizione che l'intervento di ricostruzione sia consentito non solo sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti ma anche subordinatamente alla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica; in caso contrario, il contributo è concesso solo per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa in area sicura.

Qualora il costo effettivo per la ricostruzione, la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi della presente lettera, la percentuale, nel limite qui previsto, si applica al costo effettivo.

Per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso, altresì, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta e comunque entro il limite di euro 10.000,00.

Il contributo di cui alla presente lettera non è soggetto a "franchigia".

Il contributo di cui alla presente lettera, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale, è concesso per una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario, costituente abitazione principale del terzo, il quale vi ha stabilito, sin dalla data dell'evento calamitoso, la propria residenza anagrafica, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es.: locazione, comodato, usufrutto)".

## **2. Modifiche alla lettera A.7 della direttiva commissariale**

La lettera a) di cui alla lettera A.7 della direttiva commissariale è sostituita dalla seguente lettera a): "unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo, distrutta o totalmente inagibile".

## **3. Ultimazione degli interventi**

Gli interventi di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, devono essere realizzati e documentati entro il termine perentorio di 24 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del decreto commissariale di assegnazione dei finanziamenti ai comuni per la copertura dei contributi in parola.

## **4. Determinazione e liquidazione del contributo**

Il contributo per gli interventi di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, è determinato sulla base della sola superficie complessiva dell'abitazione principale distrutta o totalmente inagibile, qualora in sede di quantificazione del contributo da assegnare non siano già disponibili i dati relativi alla superficie complessiva della nuova abitazione.

Il contributo può essere liquidato in una o due soluzioni.

Per la liquidazione in due soluzioni (acconto e saldo), l'interessato, una volta ricevuta la comunicazione del contributo assegnato, deve richiedere al Comune l'acconto e, a tal fine, presentare, in copia conforme all'originale:

1) contratto preliminare di vendita (atto pubblico o scrittura privata autenticata), nel caso di acquisto dell'unità abitativa;

2) stato di avanzamento lavori pari o superiore al 50% delle opere da eseguire e computo metrico dei lavori, nel caso di ricostruzione o costruzione di una nuova unità abitativa

3) ogni altra documentazione necessaria richiesta dall'amministrazione.

L'acconto è liquidato fino al 50% del contributo spettante e comunque non oltre l'importo della spesa sostenuta e comprovata da relativa documentazione in fase di preliminare di vendita o di avanzamento lavori.

Per la liquidazione del saldo, l'interessato deve presentare al Comune entro il termine di 24 mesi di cui al precedente punto 3, la documentazione prevista per la liquidazione in un'unica soluzione e di seguito indicata.

Per la liquidazione in un'unica soluzione, l'interessato deve presentare al Comune nel predetto termine di 24 mesi copia conforme all'originale della seguente documentazione:

- 1) planimetria o equivalenti elaborati dell'unità abitativa distrutta o totalmente inagibile e della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie (Su, Snr, Sp, Sc) come definita nelle presenti disposizioni;
- 2) computo metrico dei lavori ultimati;
- 3) documentazione di spesa valida ai fini fiscali;
- 4) rogito notarile, in caso di acquisto di nuova unità abitativa.
- 5) ogni altra documentazione necessaria richiesta dell'amministrazione.

#### **5. Disposizioni specifiche per le unità immobiliari rurali**

Nel caso in cui per l'unità immobiliare rurale distrutta o totalmente inagibile, costituente abitazione principale del proprietario o del terzo, sia stata presentata domanda ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, ai fini dell'accesso al contributo di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale, come sostituita dalla disposizione di cui al precedente punto 1, è richiesta la rinuncia espressa alla domanda presentata ai sensi del citato D.Lgs. 102/2004.

#### **6. Indicazioni operative**

L'Agenzia regionale di protezione civile fornisce, ove necessario, indicazioni operative in attuazione delle presenti disposizioni.

#### **7. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, si applica la direttiva commissariale.

### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI**

Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità, presso il Protocollo Generale del Comune di Cesena, P.zza del Popolo n. 10, o a mano presso il Servizio Protezione Civile o a mezzo posta con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante (per quest'ultimo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), entro il termine perentorio di **15** giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della Direttiva sul BUR-ER, quindi entro e non oltre il **22 febbraio 2011**.

Tali domande, da compilarsi in carta semplice e complete di tutti gli eventuali allegati, dovranno essere effettuate utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Protezione Civile del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio (tel. n. 0547/356365) nei giorni di ricevimento al pubblico (lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00); tale modulistica può anche essere scaricata dal sito del Comune di Cesena: [www.comune.cesena.fc.it](http://www.comune.cesena.fc.it)

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi al Servizio Protezione Civile (tel. n. 0547/356365 – fax n° 0547/356457 – e-mail: [protezionecivile@comune.cesena.fc.it](mailto:protezionecivile@comune.cesena.fc.it)).

#### **ADEMPIMENTI DEL COMUNE**

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande previo verifica della loro ammissibilità, trasmette alla Regione in via preliminare gli elenchi dei soggetti aventi diritto per le spettanti operazioni di controllo e, a conclusione delle stesse, approva gli elenchi riepilogativi delle domande ammesse da trasmettere in via definitiva alla Regione per la richiesta di finanziamento.

Il Comune effettuerà, nella misura di almeno il 20% delle pratiche pervenute, controlli a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nella domanda di contributo e la successiva avvenuta esecuzione degli interventi. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, la domanda sarà dichiarata inammissibile fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

*IL DIRIGENTE*  
*Dott. Gianni Gregorio*